



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

Nella Camera di consiglio del 13 settembre 2023, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2021 e alla chiusura del piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell'**Amministrazione provinciale di Chieti**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione; vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visti gli articoli 243-bis e quater del Tuel, introdotti dall’articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126; visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con cui è stato approvato il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2012/INPR del 13 dicembre 2012, recante “Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL commi 1-3)”;

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 11/SEZAUT/2013/QMIG del 26 marzo 2013; n. 14/SEZAUT/2013/QMIG del 20 maggio 2013; n. 22/SEZAUT/2013/QMIG del 2 ottobre 2013; vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/SEZAUT/2018/INPR del 10 aprile 2018, recante “Linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-quater, TUEL)”;

vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti n. 153 del 10 dicembre 2012, avente ad oggetto “Adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale quale prevista e disciplinata dell’art. 243/bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 - Provvedimenti”;

vista la successiva deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti n. 8 del 7 febbraio 2013, recante “Approvazione del piano Pluriennale di riequilibrio ai sensi dell’art. 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

vista l’ulteriore deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti n. 47 dell’8 luglio 2013, avente ad oggetto “Richiesta istruttoria formulata dalla sottocommissione C.S.F.E.L. sul piano di riequilibrio presentato dalla Provincia di Chieti. Deliberazione del 07/02/2013, n. 8 recante: Approvazione del piano pluriennale di riequilibrio ai sensi dell’art. 243-bis del D.L.vo

18/08/2000 n. 267. Modifiche ed integrazioni”, successiva alla richiesta istruttoria del Ministero dell’Interno, pervenuta al protocollo di questa Sezione il giorno 11 giugno 2013, prot. n. 1330;

vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 373/2013/PRSP del 25 settembre 2013, con la quale è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario della Provincia di Chieti nei termini descritti nello schema istruttorio con prescrizioni;

viste le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo n. 168/2017/PRSP del 30 novembre 2017; n. 166/2020/PRSP del 30 luglio 2020, n. 165/2021/PRSP del 6 maggio 2021 e n. 142/2022/PRSP, con le quali la Sezione ha preso atto delle relazioni semestrali sul piano di riequilibrio della Provincia di Chieti illustranti gli andamenti del piano negli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 con un aggiornamento sull’anno 2021, rimesse dall’Organo di revisione ai sensi dell’articolo 243-quater, comma 6, del Tuel;

esaminate le relazioni semestrali dell’Organo di revisione, ai sensi dell’articolo 243-quater, comma 6, del Tuel, sul piano di riequilibrio, illustranti l’andamento del piano stesso alla data del 30 giugno 2021 e alla data del 31 dicembre 2021, nonché quella relativa alla chiusura del piano al 31 dicembre 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell’8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

esaminati il questionario e la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto 2021 della Provincia di Chieti, trasmessi, mediante il sistema applicativo Con.Te, in data 15 dicembre 2022 prot. 5413;

vista la nota dell’Amministrazione provinciale di Chieti dell’8 agosto 2023, prot. n. 20595, acquisita dalla Sezione, in pari data, con n. 3220, inviata a seguito di richiesta per le vie brevi;

vista la deliberazione n. 13/2023/INPR, del 25 gennaio 2023, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma di controllo per l’anno 2023”;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l’ordinanza dell’8 settembre 2023, n. 36, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Presidente Stefano SIRAGUSA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come già ampiamente riferito nelle precedenti pronunce, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, costituisce lo specifico strumento previsto per gli enti locali in condizioni di grave squilibrio strutturale, volto a prevenirne il dissesto e a ripristinare gli equilibri finanziari.

Difatti, il ricorso alla procedura di riequilibrio è consentito agli enti nei quali sussistono squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario (nel caso in cui le misure previste dagli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate) operando, tuttavia, in un'ottica preventiva volta a impedire una evoluzione della situazione nella più grave forma del dissesto. Tale procedura può trovare applicazione a condizione che non risulti compromessa la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, che lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri di cui all'articolo 243 bis, comma 6, del TUEL.

La procedura in questione assegna significative funzioni alla Corte dei conti: la Sezione delle autonomie emana le linee guida e i criteri per l'istruttoria; la Sezione regionale di controllo delibera sull'approvazione o sul diniego del piano; le Sezioni riunite in speciale composizione sono deputate all'accoglimento di eventuali ricorsi. La Sezione regionale di controllo valuta la congruenza del piano, ai fini del riequilibrio, tenendo conto della sostenibilità finanziaria programmata sulla base di previsioni da riscontrare come veritiere e attendibili. La valutazione del piano impone, invero, un giudizio in termini di veridicità e attendibilità delle previsioni che, solo se realmente rappresentative, potranno costituire il presupposto indefettibile per poter formulare compiute conclusioni in ordine alla sostenibilità, in concreto, del percorso di riequilibrio e alla sua effettiva possibilità di realizzazione.

Successivamente, in caso di ritenuta congruità, spetta sempre alla Sezione regionale di controllo il compito di vigilare sull'esecuzione del piano eseguendo, ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), i controlli già previsti dal comma 168 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ora riportati nel testo dell'articolo 148-bis del TUEL, emettendo, all'occorrenza specifica pronuncia.

Nell'attività di controllo sull'implementazione del piano, le Sezioni regionali sono coadiuvate dall'Organo di revisione economico-finanziaria dell'ente territoriale il quale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 6, del Tuel, è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso.

Tanto premesso, nel rispetto della normativa che prevede, da parte delle Sezioni regionali di controllo, la vigilanza sulla esecuzione del piano con l'adozione di specifica pronuncia e facendo seguito alle precedenti deliberazioni di questa Sezione adottate nel corso degli anni, si è sottoposta ad analisi la relazione dell'organo di revisione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento dei relativi obiettivi riguardanti l'anno 2021 nonché la relazione finale a seguito della naturale scadenza del piano oggetto di analisi.

Si osserva, in via preliminare, che l'Organo di revisione ha provveduto tardivamente alla trasmissione delle relazioni relative al I e al II semestre 2021 che sono state acquisite, rispettivamente, in data 3 agosto 2021 prot. n. 4563 ed in data 15 febbraio 2022, prot. n. 589, e della relazione finale (acquisita in data 31 maggio 2022, con prot. n. 1735).

Detto ciò, si rammenta che l'esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non è diretto solamente ad una verifica contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall'ente, bensì tende ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto. Occorre, infatti, considerare che la natura previsionale del piano pluriennale, proiettato su un orizzonte temporale necessariamente di lungo termine, richiede che il controllo sulla fase attuativa venga svolto in chiave dinamica, anche sulla base delle risultanze contabili e dei fatti gestionali successivi (Sezioni riunite, in speciale composizione, sentenza n. 2/2015/EL), poiché l'evolversi degli eventi influisce continuamente ed incessantemente sugli equilibri di bilancio (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/EL/2014).

In questa prospettiva, deve ritenersi tollerabile lo scostamento dalla programmazione di lieve entità, nonché le alterazioni, anche rilevanti, che non evidenzino, tuttavia, una tendenza negativa, ma siano meramente congiunturali (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 34/2014/EL; Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione n. 31/2015/PRSP). Solamente l'eventuale peggioramento del quadro complessivo della situazione finanziaria dell'ente, tale da precludere la realizzazione del percorso di risanamento che costituiva l'obiettivo primario del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, può configurarsi come "grave e reiterato" inadempimento degli obiettivi intermedi, con

conseguente apertura della fase di dissesto: le relazioni che gli Organi di revisione degli enti ammessi alla procedura di riequilibrio finanziario devono presentare, si pongono, nel quadro normativo, in una cadenza temporale tale da consentire un monitoraggio costante dell'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente, sia in assoluto sia in relazione agli obiettivi intermedi fissati nel piano decennale.

Si precisa che a completamento dell'analisi finanziaria della Provincia di Chieti si è, contestualmente, provveduto all'esame del rendiconto 2021 e del relativo questionario.

È stato chiesto all'Ente un aggiornamento sulle somme da ricevere dalla Regione a seguito dell'emanazione della legge 7 aprile 2014, n. 56. Il riscontro è stato fornito con nota dell'8 agosto 2023, prot. n. 20595, acquisita dalla Sezione con prot. n. 3220 del 9 agosto 2023.

Nel prosieguo della presente deliberazione, per ciascun fattore di criticità, saranno pertanto analizzate congiuntamente le risultanze istruttorie e le osservazioni specificamente formulate dalla Provincia di Chieti, riportando le valutazioni finali di questa Sezione di controllo.

Esame della relazione finale dell'Organo di revisione al 31 dicembre 2021.

1.1. L'Organo di revisione ha concluso la relazione finale sul piano di riequilibrio rappresentando che: *"Nell'anno 2015 la vendita del patrimonio immobiliare al fondo I - core di INVIMIT ha ripristinato condizioni di normalità contabile nel bilancio della Provincia di Chieti. Tale condizione di normalità è proseguita anche negli anni successivi, assicurando il raggiungimento dell'obiettivo finale di risanamento finanziario dell'Ente a conclusione del periodo di gestione del piano pluriennale di riequilibrio finanziario, terminato il 31/12/2021"*.

Infatti, in merito a tale vendita viene rilevato che: *"Elemento importante del processo di risanamento è stato quello della valorizzazione del patrimonio immobiliare, in particolare della vendita nel 2015 al fondo I- core di INVIMIT S.p.A. per Euro 16.191.930,00 di alcuni cespiti locati allo Stato. Nello specifico, nel 2015, la Provincia ha ultimato le procedure di vendita di alcuni immobili locati allo Stato (Tribunale, Prefettura, Questura) alla società INVIMIT S.g.r., società interamente partecipata dal MEF, sulla scorta delle indicazioni contenute nella circolare n. 01/2015, del 29.01.2015, a firma congiunta dei Ministri Madia e Lanzetta, avente ad oggetto: "Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane", che, nella parte finale così dispone: «Con riferimento al patrimonio immobiliare di proprietà delle Province, nell'ottica di una progressiva alienazione dello stesso, è possibile procedere al trasferimento, a titolo oneroso, ad un fondo immobiliare sottoscritto da investitori professionali privati, appositamente istituito da Invimit Sgr, società detenuta al 100% dal MEF. Gli immobili oggetto della vendita possono, in prima istanza, essere individuati fra quelli condotti attualmente in locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato. Tale operazione consente di rendere disponibili per le Province risorse economiche importanti, eliminando anche i costi di gestione*

degli immobili, e per lo Stato di avviare processi di razionalizzazione mirati, accompagnati da azioni di efficientamento energetico senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto sono a carico del fondo tutti gli oneri connessi al portafoglio immobiliare».

Con la Deliberazione di C. P. n. 75 del 29/09/2015, è stata autorizzata la vendita al fondo "i3-Patrimonio Italia" gestito dalla INVIMIT SGR S.p.A., società le cui azioni sono interamente detenute dal MEF, dei seguenti immobili di proprietà provinciale, al prezzo di seguito indicato:

A- Porzioni immobiliari site nel comune di Chieti, al Corso Marrucino n. 97, utilizzate come sede della Prefettura e della Questura; prezzo offerto per l'acquisto: € 6.301.944,00;

B- Immobile "cielo-terra" sito nel comune di Chieti, alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 16, sede del Tribunale; prezzo offerto per l'acquisto: € 9.889.986,00 cielo-terra;

L'Ente ha proceduto, dopo l'adozione della precitata Deliberazione n. 75/2015 e prima del perfezionamento della vendita al fondo "i3-Patrimonio Italia" della Invimit SGR, alla pubblicazione di apposito avviso di procedura aperta per la vendita degli immobili di che trattasi, al fine di verificare, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorsualità, l'esistenza di eventuali soggetti disponibili ad acquistare detti beni ad un prezzo più vantaggioso di quello offerto dalla predetta INVIMIT. Alla scadenza del termine indicato nel predetto avviso, non è pervenuta alcuna offerta. Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 86 del 03/12/2015 la Provincia ha, pertanto, riconfermato la vendita di che trattasi.

Il trasferimento dell'immobile in locazione alla Questura ed alla Prefettura è avvenuto con atto Notaio Maurizio D'Errico, in data 23 dicembre 2015, Rep.28216 – Raccolta 15418, registrato a Frascati il 28 dicembre 2015, al n. 1427 serie 1T.

Il trasferimento dell'immobile in locazione al Palazzo di Giustizia è avvenuto con atto Notaio Maurizio D'Errico, in data 23 dicembre 2015, Rep.28217 – Raccolta 15419, registrato a Frascati il 28 dicembre 2015, al n. 1428 serie 1T.

Sulla base di questa vendita la Provincia di Chieti ha azzerato il disavanzo sin dal 2015, potendo affrontare il successivo periodo di "riforma" con maggiore tranquillità finanziaria e gestionale".

Ulteriormente, si prende atto che: "Nell'anno 2021 la Provincia ha proseguito nell'attività di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile in ossequio al "piano delle alienazioni" approvato dal Consiglio Provinciale, con la pubblicazione di appositi bandi. L'importo delle alienazioni dei beni immobili è di euro 72.650,00".

L'analisi della spesa corrente non può non tenere conto di fattori successivi all'approvazione del piano e pertanto, l'Organo di revisione ha constatato che: "Nel complesso la spesa corrente dal 2012 al 2021 si è ridotta del 33% che, al netto del contributo alla finanza pubblica, sarebbe del 52,5%" e che: "L'andamento della spesa corrente è difficilmente comparabile con le previsioni di piano sempre

per gli accadimenti successivi determinati dalla riforma del comparto di cui alle LL. 56/2014 e 190/2014”.

Pertanto, “la Provincia ha dovuto ridurre la spesa di personale del 50% rispetto a quella del 08/04/2014 in virtù delle disposizioni della L. 190/2014. Altresì fino al 2018 vigeva il divieto assoluto delle assunzioni per tutte le province italiane, situazione che ha contribuito ulteriormente a depauperare il contingente dei dipendenti a causa delle successive cessazioni, a vario titolo, che non sono state coperte dal relativo turn over. Soltanto dal 2019 le Province hanno riacquisito la possibilità di procedere a nuove assunzioni che tuttavia hanno trovato limitazioni anche nelle possibili coperture finanziarie. Al 31/12/2021 la Provincia conta 142 dipendenti, numero ben lontano da quelli consentiti per gli Enti in pre-dissesto e/o dissesto con gli ovvi possibili effetti negativi sulla capacità di risposta alle attività di missione. Tale problematica, condivisa a livello nazionale da tutti gli Enti del comparto, è fortemente attenzionata nel processo di ulteriore riforma delle Province che è in fase di studio dal Governo nazionale”.

In merito all'emergenza sanitaria, viene considerato che: “negli ultimi due anni (2020 e 2021) significativo anche l'impatto dell'emergenza sanitaria, da pandemia COVID 19, che tuttavia non ha prodotto effetti significativi sulle entrate grazie ai contributi specifici dello Stato a copertura delle minori entrate proprie e delle maggiori spese direttamente connesse alla pandemia (sanificazioni, interventi sulle scuole, ecc.)”.

Circa l'emergenza energetica: “Va segnalato che il problema “caro bollette” che ha investito tutti gli Enti in Italia nell'anno 2022, è stato adeguatamente considerato con uno stanziamento in bilancio di 3,5 mln (+60% per energia elettrica e gas), con accantonamento ulteriore sul risultato di amministrazione anno 2021 di euro 500.000,00 oltre i fondi stanziati appositamente dallo Stato (per le province 75 milioni), ad oggi non ancora ufficialmente ripartiti”.

1.2. La gestione finanziaria della Provincia di Chieti viene esaminata da questa Sezione di controllo al fine di individuare eventuali fattori di criticità. Il monitoraggio focalizza l'attenzione sull'andamento dei saldi della gestione di parte corrente e di parte capitale, sia in termini di cassa che di competenza. Tutti questi aspetti, infatti, si caratterizzano quali elementi essenziali per garantire, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria, esigenze, queste ultime, particolarmente rilevanti per gli enti ammessi alla procedura di riequilibrio pluriennale. L'esame della documentazione prodotta dall'Organo di revisione e dall'Ente ha consentito di confrontare i dati consuntivi al 31 dicembre 2021 con le previsioni del piano per la medesima data, al fine di valutare la coerenza tra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato nel corso dell'esercizio in esame.

2. Ciò posto, si rileva l'approvazione in ritardo del rendiconto in esame. Infatti, il documento è stato approvato con delibera consiliare n. 35 del 20 giugno 2022 (scadenza: 30 aprile 2022).

2.1. Ulteriormente, si evidenzia che il processo di riordino del comparto province nel corso dell'ultimo decennio ha generato ingenti contributi che gli enti hanno dovuto trasferire allo Stato.

Dalla relazione tecnica emerge che: *“Non può tuttavia sottacersi sui fattori esogeni che hanno inciso sulla gestione 2021 e in particolare sul forte contributo alla finanza pubblica per effetto del DL 66/14 e della L. 190/14 (maggiore spesa corrente)”*. L'importo iscritto in bilancio è stato pari ad euro 8.274.389, costituito dalla somma tra il contributo ex d.l. n. 66 del 2014 (euro 857.833), quello della legge n. 190 del 2014 (euro 9.815.940) e diminuito dei contributi concessi e portati in compensazione (euro 2.399.384).

3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati dall'Ente.

Equilibrio di bilancio

4. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 166/2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza per i trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria, necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL).

Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Per quanto concerne l'esercizio 2021 la situazione degli equilibri è riportata nella seguente tabella.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	8.214.987	14.504.442	22.719.428
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio	1.461.761	-	1.461.761
Risorse vincolate nel bilancio	1.741.670	8.864.878	10.606.548
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	5.011.555	5.639.563	10.651.119
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	- 1.127.867	-	- 1.127.867
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	6.139.423	5.639.563	11.778.986

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti con il differenziale positivo tra le entrate (Titoli 1, 2 e 3) e le spese (Titoli 1 e 4). Quest'ultimo saldo è pari ad euro 4.185.388. La gestione di parte capitale è positiva per euro 14.504.442 con riferimento al parametro Z1 e per euro 5.639.563 con riguardo a Z2 e Z3.

Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 4.050.234 per la spesa corrente e per euro 15.387.906 per quella in conto capitale.

Dall'analisi del questionario al rendiconto 2021 si evince che tale avanzo, rispetto all'esercizio precedente, è riferibile:

- per euro 7.790.000 da avanzo libero e destinato al finanziamento di spese di investimento e di spese correnti non permanenti. In merito, nel questionario, l'Organo di revisione ha attestato che l'Ente ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, comma 2, del Tuel come previsto, per l'esercizio 2021, dall'articolo 109, comma 2, del d.l. n. 18/2020, così come modificato dall'articolo 30, comma 2-bis, del d.l. n. 41/2021 per euro 29.969;
- per euro 4.072.888 da accantonamenti di cui euro 3.380.000 da fondo per passività potenziali ed euro 692.888 da altri fondi;
- per euro 7.053.790 da vincoli (di cui euro 3.217.345 da legge e principi di bilancio, euro 3.241.386 da trasferimenti e da euro 595.059 da mutui);
- per euro 521.461 da parte destinata agli investimenti.

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure che hanno garantito l'equilibrio di parte corrente nonché di quello complessivo.

Risultato di amministrazione

5. Il risultato di amministrazione – *“parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci”* (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richiede anche la compilazione di complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a ricomprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 TUEL).

Il risultato contabile di amministrazione, dunque, costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente considerato.

Tabella n. 2 – Risultato e avanzo di amministrazione

	2021
Risultato di amministrazione	48.131.506
Fondo crediti di dubbia esigibilità	5.309.569
Fondo contenzioso	2.500.000
Fondo rinnovi contrattuali	424.636
Fondo rotazione	4.149.318
Accantonamento proventi vendita degli immobili	33.843
Fondo rischi per aumento utenze energetiche e eventuali maggiori costi di rimborso delle quote variabili interessi sui BOP	500.000
Fondo accantonamento spese DUP	7.756.000
Vincoli da leggi e da principi contabili	4.454.355
Vincoli derivanti da trasferimenti	13.076.491
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.392.524
Parte destinata agli investimenti	578.116
Avanzo di amministrazione	7.956.653

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

In primo luogo, si evidenzia che il risultato di amministrazione 2021 è composto da una mole di residui attivi superiori ai residui passivi (rispettivamente euro 27.830.151 ed euro 18.346.955).

Il fondo pluriennale vincolato è pari ad euro 15.164.512, di cui euro 14.058.302 di parte capitale ed euro 1.106.210 di parte corrente. In merito a quest'ultimo, dalle informazioni desunte dal questionario al rendiconto, si evince che è stato generato per le seguenti componenti:

- salario accessorio e premiante per euro 635.504;
- incarichi a legali per euro 115.440;
- altri incarichi per euro 355.266.

5.1. Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2021, emerge che l'Ente:

- con riferimento al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", ha accantonato a FCDE (euro 3.051.320) una somma pari al 60,47 per cento dei residui mantenuti (euro 5.046.376 di cui euro 1.189.282 relativi alla competenza ed euro 3.857.094

- relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *“Imposte tasse e proventi assimilati”*;
- con riferimento al Titolo 3 *“Entrate extratributarie”*, ha accantonato a FCDE (euro 2.258.249) una somma pari al 43,50 per cento dei residui mantenuti (euro 5.191.953 di cui euro 1.058.850 relativi alla competenza ed euro 4.133.103 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione la Tipologia 100 *“Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”* (accantonato euro 2.067.270 su un totale residui di euro 2.767.593 di cui euro 2.050.058 relativi agli esercizi precedenti al 2021), la Tipologia 200 *“Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”* (accantonato euro 71.496 su un totale residui di euro 97.162 di cui euro 75.078 relativi agli esercizi precedenti al 2021) e la Tipologia 500 *“Rimborsi e altre entrate correnti”* (accantonato euro 119.484 su un totale residui di euro 2.327.198 di cui euro 2.007.967 relativi agli esercizi precedenti al 2021).

Come è noto, il fondo crediti di dubbia esigibilità, nella contabilità armonizzata, è finalizzato a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo.

Ciò premesso, si rileva una bassa percentuale di accantonamento sulla Tipologia 500 stante la grande mole di residui relativi agli esercizi precedenti a quello in esame.

Il FCDE accantonato nel 2021 rappresenta il 19,08 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre; se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 tale valore sale al 51,86 per cento.

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari al 95,55 per cento e al 77,78 per cento ed uno a residui pari al 31,06 per cento per il Titolo 1 e all'8,72 per cento per il Titolo 3. I residui nei due suddetti titoli rappresentano il 36,79 per cento di quelli totali (e, quanto alla loro formazione il 78,04 per cento deriva dagli esercizi antecedenti al 2021).

La Sezione, tenuto conto dei riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente sospensione *ex lege* delle riscossioni, raccomanda di porre in essere un'attenta vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto e di mettere

in atto una costante ed attenta valutazione delle poste da considerare nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, potenziando tutte le procedure necessarie all'incasso delle somme dovute.

5.2. Circa il fondo garanzia debiti commerciali previsto per l'anno 2021, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto prende atto che: *“con Decreto Presidenziale n. 26 del 24/02/2022, l'Ente ha attestato l'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2022, del fondo di garanzia dei debiti commerciali”*. Ulteriormente, ha evidenziato che: *“l'Ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC):*

<i>stock del debito al 31/12/2020</i>	€ 485.834,75
<i>obiettivo di riduzione del debito (-10%)</i>	€ 437.251,28
<i>fatture ricevute nel 2021</i>	€ 20.806.190,01
<i>franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2021</i>	€ 1.040.309,50
<i>stock del debito al 31/12/2021</i>	€ 136.246,28
<i>indicatore di ritardo dei pagamenti</i>	gg. - 11”

5.3. In merito all'assenza di un fondo per indennità di fine mandato del Presidente, nel questionario al rendiconto viene rappresentato che: *“il nuovo Presidente della Provincia si è insediato in data 24 dicembre 2021. In relazione alla particolarità della norma sulla indennità di fine mandato del Presidente, l'Ente ha stanziato nel bilancio pluriennale di previsione 2022/2024, i rispettivi importi:*

Anno 2022 € 2.718,83;

Anno 2023 € 3.773,37;

Anno 2024 € 5.240,55.”

Si ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 5.2, lett. i), così dispone *“anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del ...”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”*.

5.4. Il fondo contenzioso presenta una consistenza di euro 2.500.000 e da quanto riportato nella relazione al rendiconto si evince che dalla: *“ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente esistente al 31/12 è stata calcolata una passività potenziale di circa euro 3 milioni disponendo i seguenti accantonamenti:*

euro 2.500.000,00 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12/2021;

euro 500.000,00 già accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio in corso.

Inoltre risultano accantonati euro 540.000,00 già accantonati negli esercizi successivi cui il bilancio in corso si riferisce”.

5.5. Per quanto concerne il “fondo accantonamento spese DUP” (euro 7.756.000), dalla lettura della relazione tecnica emerge che è stato predisposto per lavori su strade e scuole della Provincia di Chieti.

5.6. Dall’analisi delle risorse vincolate e della relazione tecnica al rendiconto, si riscontra che a seguito dell’emergenza pandemica da Covid - 19, l’Ente ha vincolato risorse per euro 1.686.481. A seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020) sono state individuate le somme spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale; l’importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese ha trovato allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

L’Organo di revisione, nella relazione al rendiconto in esame, ha attestato di aver verificato che l’Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse derivanti dagli specifici ristori. Inoltre, riporta le somme ricevute dall’Ente nel 2020 (euro 5.506.681) e nel 2021 (euro 118.866) e che nell’anno in esame è stato applicato avanzo 2020 per euro 3.029.401.

Dall’analisi della relazione tecnica emerge che:

- gli impegni dell’esercizio 2021 finanziati o da entrate vincolate accertate nell’esercizio o da quote del risultato di amministrazione sono pari ad euro 1.351.557;
- il fondo pluriennale vincolato è stato generato per euro 422.928;
- nella gestione residui sono stati cancellati residui attivi vincolati o eliminati vincoli su quote del risultato di amministrazione e cancellati residui passivi finanziati da risorse vincolate per euro 294.325.

Tenuto conto dell’adempimento in merito alla certificazione relativa all’anno 2022, si raccomanda all’Ente di prestare attenzione alle economie eventualmente ancora presenti per definire in modo puntuale le somme non spese ed oggetto di restituzione.

Gestione di cassa

6. L’Ente presenta, alla chiusura dell’esercizio, un fondo di cassa di euro 53.812.822, in aumento rispetto al 2021 (euro 50.203.176) per via del differenziale tra gestione corrente (positiva per euro 5.897.396) e quella in conto capitale (negativa per euro 2.280.052).

La cassa vincolata presenta una consistenza di euro 10.370.143 e da quanto emerge nella relazione al rendiconto è conseguenza dei nuovi accrediti dell’anno (euro 9.599.119), dei decrementi (euro 9.707.314) e di pignoramenti per euro 1.973.432. Pertanto, rispetto all’importo al 1° gennaio 2021 di euro 12.451.770 si è verificata una contrazione della quota.

L'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità messe a disposizione dallo Stato e non è ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Si osserva, poi, che nell'esercizio 2021 l'Ente ha rimborsato al Ministero dell'interno la quota annua pari ad euro 172.888 (cfr. allegato a/1). Tale somma è congrua con il debito residuo al 31 dicembre 2021, in base al piano di ammortamento con scadenza ottobre 2045 inviato con riscontro istruttorio in fase di analisi del rendiconto 2020.

Tenuto conto dell'accantonamento effettuato e della recente giurisprudenza in materia di fondo di rotazione (cfr. sentenza Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019 e deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 140/2020/PRSP) si rappresenta all'Ente la necessità di apporre specifico vincolo di cassa per la quota residua da rimborsare.

6.1. Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione, è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta essere pari a 1,44 giorni.

Tenuto conto dei dati registrati, si raccomanda il monitoraggio delle misure adottate che hanno garantito un tempestivo pagamento dei fornitori dell'Ente.

Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2021, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Il debito complessivo è pari ad euro 136.248 con 76 imprese creditrici.

Aggiornamento sulla situazione successiva alla legge n. 56 del 2014

7. È stato, altresì, richiesto un approfondimento circa le somme che la Regione Abruzzo deve rimborsare a seguito dell'attuazione della legge n. 56 del 2014.

In merito l'Ente ha riferito che: *“con riferimento ai tre separati ricorsi proposti dinanzi al TAR Abruzzo, sede staccata di Pescara, l'Autorità adita, con sentenze n.43/2021, n.44/2021 e n.45/2021, ha dichiarato l'obbligo della Regione Abruzzo di dare esecuzione ai Decreti ingiuntivi in parola nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna alla corresponsione alla Provincia ricorrente delle somme dovute: a) a titolo di saldo del contributo per i servizi di trasporto ed assistenza scolastica svolti in favore degli studenti in situazione di handicap nel 2014; b) a titolo di rimborso della quota regionale per l'esercizio delle funzioni afferenti il mercato del lavoro per le annualità 2015 e 2016; c) a titolo di contributo regionale per i servizi di trasporto e assistenza scolastica svolti in favore degli studenti in situazione di handicap nelle annualità dal 2009 al 2013.*

Il TAR ha inoltre nominato il Prefetto di Pescara quale Commissario ad acta, il quale a sua volta, con separati provvedimenti del 23/02/2021, ha individuato tre funzionari in servizio presso la Prefettura di Pescara cui affidare le funzioni di commissario ad acta con il compito di procedere all'ottemperanza di quanto stabilito dal citato TAR.

La Regione Abruzzo con DGR n. 396 del 21/07/2022 ha riconosciuto la legittimità dell'intero debito ai sensi dell'art.73, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 14/2020, quantificandolo in complessivi € 2.786.943,93, di cui:

- € 2.630.089,74 per sorte capitale*
- € 34.435,67 per interessi legali*
- € 15.392,40 per rimborso spese*
- € 79.903,00 per registrazione D.I.*
- € 28.123,12 per compensi commissari ad acta;*

Con susseguente determinazione dirigenziale n.307/DPG021, adottata il 3 agosto 2022, la Regione Abruzzo – Dipartimento Lavoro – Sociale, ha disposto l'impegno della spesa per l'importo complessivo sopra riportato e il relativo pagamento in favore di questa Provincia e le somme sono state incassate.

Infine, per quanto concerne il rimborso delle spese di tutte le funzioni non fondamentali sostenute negli anni 2015 – 2016, la Provincia Di Chieti ha provveduto a riassumere il giudizio contraddistinto al n. 853/2023 R.G., su cui il TAR Abruzzo aveva in precedenza pronunciato sentenza di carenza di giurisdizione - valore causa € 4.375.329,92 (€2.665.956,99 per il 2015 + € 1.709.372,93 per il 2016). Nel giudizio è stata fissata quale prima udienza la data del 4.12.2023.

Nelle more della controversia, la Regione nel corso degli anni ha corrisposto a questo Ente l'importo complessivo di € 1.585.943,19, restando ancora un credito vantato dalla Provincia pari a € 2.789.386,73. La differenza tra i residui attivi iscritti in bilancio (€ 600.741,77) e il valore della causa dipende da fatto che gli accertamenti fatti all'epoca erano stati prudenzialmente limitati solo al rimborso di quota parte della spesa del personale trasferito. Successivamente, sempre in via prudenziale, le maggiori somme oggetto di contenzioso non sono state oggetto di nuovo accertamento”.

Si raccomanda il costante monitoraggio dei procedimenti posti in essere nei confronti della Regione Abruzzo, al fine di tutelare l'effettivo incasso dei crediti vantati.

Organismi partecipati

8. *Si osserva che l'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio provinciale n. 59 del 27 dicembre 2022 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2021, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.*

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 3 – Partecipazioni

Ragione sociale/denominazione	Forma giuridica	Quota partecipazione
SOCIETA' CONSORTILE INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E METALMECCANICA a R.L. (IAM)	soc.cons. a.r.l.	5,29%
SOCIETA' CONSORTILE TRIGNO-SINELLO a R.L..	soc.cons. a.r.l.	30,51%
SOCIETA' ALESA S.R.L.	S.r.l.	94,32%
ORGANIZZAZIONE PROGETTI E SERVIZI S.P.A. (OPS)	S.p.a.	89,70%
CONSORZIO PER LA DIVULGAZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLE TECNICHE IRRIGUE S.R.L. (COTIR) - <i>in liquidazione</i>	S.r.l.	17,86%
SOCIETA' CONSORTILE CHIETINO-ORTONESE a R.L. - <i>in liquidazione</i>	soc.cons. a.r.l.	30,00%
SOCIETA' CONSORTILE FISHERIES LOCAL ACTION GROUP FLAG COSTA DEI TRABOCCHI a R.L. (FLAG)	soc.cons. a.r.l.	10,67%
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI-PESCARA - <i>in liquidazione</i>	Soc. cons. per azioni	10,05%

Fonte: Deliberazioni di Consiglio comunale e relazioni tecniche sulla gestione.

Il piano di revisione straordinario delle partecipazioni è stato oggetto di analisi da parte di questa Sezione con la citata deliberazione n. 162/2017/VSG del 9 novembre 2017, nella quale si accertava la sostanziale regolarità del provvedimento di razionalizzazione, evidenziando che la ricognizione straordinaria conferma le scelte della precedente revisione di dismissione di otto partecipate, a cui si aggiunge la decisione di liquidare la società Alesa S.r.l., che svolge attività di assistenza tecnica in tema di energia e fonti rinnovabili nei confronti di enti pubblici, ritenuta non più necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali. L'Ente ha mantenuto l'unica partecipazione nella società Organizzazione Progetti e Servizi S.p.a., affidataria *in house* dell'attività di supporto informatico agli uffici provinciali e di verifica degli impianti termici. Al riguardo, tuttavia, la Sezione aveva rilevato che la Provincia *"oltre a trascurare il profilo di revisione dei costi della controllata Organizzazione Progetti e Servizi S.p.a., omette di valutare la sostenibilità finanziaria, per la stessa società, della citata riduzione dell'importo della convenzione SIPI; tale misura, infatti, se non compensata da un contenimento dei costi aziendali, potrebbe rischiare di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della società, che ha registrato, negli ultimi tre esercizi, utili molto esigui"*.

L'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP), al comma 1, così recita: *"[...]le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

Il successivo comma 3 prevede, poi, che *"I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro*

il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”.

Dall’analisi della deliberazione n. 59 del 2022, invece, emerge quanto segue:

- Società *in house* O.P.S. S.p.a.: mantenimento della partecipazione senza intervento di razionalizzazione “*poiché la società in parola è stata già oggetto di un intervento di razionalizzazione in occasione del rinnovo del contratto di servizio SIPI, come disposto con Delibera consiliare n. 62 del 20 dicembre 2018, ed è sottoposta al controllo analogo congiunto, sulla base dell’Intesa approvata dal Consiglio provinciale con Delibera n. 33 del 16 luglio 2019 e dal Consiglio comunale di Chieti, unico altro socio insieme alla Provincia di Chieti, con Delibera n. 539 del 28 ottobre 2019”.*

Dalla relazione finale sul piano di riequilibrio si prende atto che: “*Il contratto di servizio per i servizi informatici, coperto da risorse proprie, con la controllata OPS S.p.A. ammonta attualmente ad euro 719.647,50 (IVA compresa) rispetto alla previsione di piano di euro 1.191.847,50”.*

I rapporti tra Ente e società in esame sono stati analizzati con specifica deliberazione di questa Sezione di controllo (n. 326/2022/VSG, depositata in data 22 dicembre 2022) in cui “*la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, riservandosi di valutare gli effetti delle misure correttive adottate dalle Amministrazioni deferite, in ordine ai profili di criticità indicati in parte motiva con riferimento alle modalità di quantificazione del corrispettivo degli organi societari di O.P.S. s.p.a.,*

ACCERTA

il non puntuale assolvimento, in sede di nomina dell’attuale Consiglio di amministrazione parte dell’Assemblea ordinaria della società in house O.P.S. s.p.a. degli adempimenti previsti dalla disciplina normativa di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Tusp, in riferimento alla carenza della motivazione in ordine alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che hanno condotto alla nomina di un Cda costituito da tre membri in luogo di un amministratore unico.

ORDINA

che entro novanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione le Amministrazioni deferite trasmettano alla Sezione una relazione di aggiornamento sull’effettiva implementazione delle misure correttive richiamate in parte motiva, trasmettendo i correlati e conseguenti atti societari”.

Con nota congiunta prot. n. 9358 del 21 marzo 2023, acquisita in pari data con n. 1323, il Presidente della Provincia di Chieti e il Sindaco del Comune di Chieti hanno trasmesso una relazione dalla quale si evince quanto segue: “*Come richiesto dai soci in occasione della Conferenza per il controllo analogo congiunto del 06/12/2022, in data 10 gennaio 2023, si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci presso la sede della Società, nell’ambito della quale è stato discusso il seguente ordine del giorno:*

1. Rettifica verbali dell'Assemblea dei soci del 10/05/2022
2. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione secondo la riparametrazione effettuata nell'anno 2016
3. Revoca polizze assicurative attivate in favore del Presidente e Amministratore Delegato e recupero dallo stesso di quanto già pagato dalla Società.

In premessa, i soci hanno consegnato una propria dichiarazione scritta, che costituisce allegato integrante e sostanziale del verbale di seduta, con la quale stabiliscono nuove modalità di verbalizzazione delle Assemblee dei soci, ovvero:

1. è individuato come segretario verbalizzante dell'Assemblea dei soci il funzionario responsabile del Servizio della Provincia di Chieti competente in materia di Società partecipate o, in sua assenza, il funzionario responsabile del corrispondente Servizio del Comune di Chieti.
2. i suddetti funzionari verbalizzano la seduta tramite webex o altro strumento analogo di videoconferenza e la seduta sarà video-registrata;
3. ogni verbale deve essere tempestivamente trasmesso al Presidente della Provincia di Chieti, al Sindaco del Comune di Chieti ed ai Segretari Generali degli enti soci.

In relazione alle decisioni adottate dall'Assemblea sugli argomenti in discussione, si riporta integralmente quanto segue:

1. Rettifica verbali dell'Assemblea dei soci del 10/05/2022

Su proposta del Presidente della Provincia di Chieti, i soci, per alzata di mano, decidono di rettificare il verbale del 10/05/2022 e, conseguentemente, il verbale del 26 luglio 2022, come segue: - Eliminando tutta la parte del verbale del 10/05/2022 che inizia con «Prende la parola il Presidente della Provincia di Chieti, e comunica ai presenti che, a norma dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ... » e termina con «... Naturalmente la spesa necessaria non potrà superare l'importo annuo di € 5.000,00. Entrambe le proposte del Presidente della Provincia, con il parere favorevole espresso dal Collegio sindacale, vengono votate ed approvate all'unanimità dei soci presenti e votanti per alzata di mano».

- Rettificando il compenso lordo annuo onnicomprensivo di funzione e di eventuali ulteriori cariche e/o deleghe conferite dal CdA, fissato nel verbale del 10/05/2022, da 30.000,00 + rimborso delle spese di viaggio, a 20.000,00 + rimborso delle spese di viaggio, come da riparametrazione già effettuata nell'anno 2016.

- Rettificando conseguentemente il compenso lordo annuo onnicomprensivo di funzione e di eventuali ulteriori cariche e/o deleghe conferite dal CdA, fissato nel verbale del 26/07/2022, da 30.000,00 + rimborso delle spese di viaggio, a 20.000,00 + rimborso delle spese di viaggio, come da riparametrazione già effettuata nell'anno 2016.

La proposta viene votata ed approvata all'unanimità dei soci presenti e votanti per alzata di mano.

2. *Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione secondo la riparametrazione effettuata nell'anno 2016.*

Su proposta del Presidente della Provincia di Chieti, i soci, per alzata di mano, decidono di attribuire al C.d.A. i compensi precedentemente fissati, secondo la riparametrazione già effettuata nel 2016, ovvero:

- Presidente: € 20.000,00 importo lordo ed onnicomprensivo + rimborso spese di viaggio;*
 - Componente: € 6.000,00 importo lordo ed onnicomprensivo + rimborso spese di viaggio;*
 - Componente: € 6.000,00 importo lordo ed onnicomprensivo + rimborso spese di viaggio;*
- per un totale di € 32.000,00.*

La proposta viene votata ed approvata all'unanimità dei soci presenti e votanti per alzata di mano.

3. *Revoca polizze assicurative attivate in favore del Presidente e Amministratore Delegato e recupero dallo stesso di quanto già pagato dalla Società.*

Su proposta del Presidente della Provincia di Chieti, i soci, per alzata di mano, nel dare atto che nessun piano di welfare era stato deliberato dall'Assemblea dei soci in favore del Presidente del CdA., come già esposto, decidono che le polizze attivate in tal senso dalla Società devono essere revocate e che le somme eventualmente già pagate devono essere recuperate dalla Società stessa presso il beneficiario.

La proposta viene votata ed approvata all'unanimità dei soci presenti e votanti per alzata di mano.

I soci danno atto di aver ricevuto una comunicazione dalla Società in data 12/12/2021, prot./OPS/n.2682, con la quale si informava che il Presidente e Amministratore Delegato ha rimborsato, a mezzo bonifico bancario in data 07/12/2022, le 3 polizze assicurative attivate in favore dello stesso per un importo complessivo pari a € 4.005,00.

Il verbale di seduta è, ad ogni buon conto, integralmente allegato alla presente Relazione (...).

In relazione agli aggiornamenti sugli esiti delle misure correttive adottate e su quelle ulteriori che avranno effetti in tempi successivi, si trasmettono i verbali della Conferenza per il controllo analogo congiunto delle seguenti sedute:

- 12/01/2023 (...);*
- 17/01/2023 (...);*
- 09/02/2023 (...);*
- 07/03/2023 (...);*
- 16/03/2023 (...).*

In particolare, nell'ambito della seduta del 16/03/2023, si è ritenuto di riscontrare la richiesta della Corte dei conti in ordine alla giustificazione della composizione collegiale del Consiglio di Amministrazione della O.P.S. S.p.a., concordando sulla necessità di non dover esporre le amministrazioni socie ad azioni risarcitorie da parte dei componenti del C.d.A. in carica. Si ritiene che non sussista, stando agli atti ed alle informazioni oggi in possesso delle amministrazioni partecipanti, una giusta causa per revocare l'intero Consiglio di Amministrazione e di dover, piuttosto, rimettere ai soci la valutazione della

sussistenza del legame fiduciario con i singoli componenti, tenendo conto dei numerosi fatti contestati nei precedenti verbali, con particolare riferimento al Presidente del C.d.A..

L'attuale C.d.A. è composto da professionalità che potrebbero costituire un valore aggiunto per la Società, trattandosi di un avvocato e di due economisti specializzati in ambito aziendale. Tali professionalità, anche in vista della prossima scadenza dei contratti affidati alla Società ed alla necessità di garantire le condizioni che consentano nuovamente il loro affidamento in house, possono essere ulteriormente valorizzate, affinché la Società possa giovare dell'apporto concreto di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

In tal senso, le Amministrazioni partecipanti hanno dato i seguenti indirizzi alla Società:

1. che il C.d.A. ritiri le deleghe al Presidente, ad eccezione degli atti gestionali ordinari di importo non superiore a € 1.000,00, affinché tutti i componenti del C.d.a. verifichino e costantemente presidino l'attività della Società, apportando il proprio apporto professionale e le proprie competenze, al fine di creare le condizioni, all'interno dell'azienda, per l'affidamento in house dei contratti prossimi alla scadenza;

2. che la Società applichi al Presidente del C.d.A., con immediatezza, la disciplina di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. 78/2010, con riserva di tutte le azioni necessarie e conseguenti, se e in quanto dovute, nei modi e termini di legge;

3. che la Società convochi con assoluta urgenza e tempestività un'Assemblea dei soci per valutare il mantenimento della composizione collegiale del C.d.A. e, in caso di tale decisione, di valutare ed approvare la seguente motivazione a supporto della decisione di mantenere (fino alla scadenza dell'attuale C.d.A., anche al fine di evitare il rischio di contenziosi) la scelta della composizione collegiale del Consiglio di Amministrazione: «I soci, ritengono di nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della O.P.S. S.p.a., il dott. Alessio Monaco, dottore in Economia e Management, l'avv. Simona Torelli, il dott. Michele Maccione, dottore in Economia e Commercio con indirizzo aziendale, affinché i suddetti professionisti possano apportare alla Società il valore aggiunto delle loro competenze, per verificare e costantemente presidiare l'attività della Società, anche al fine di creare le condizioni, all'interno dell'azienda, per l'affidamento in house dei contratti prossimi alla scadenza.» precisando che tale motivazione può concretamente essere approvata dall'Assemblea solo dopo che il C.d.a. abbia ritirato le deleghe al Presidente, fatti salvi gli atti gestionali ordinari di importo non superiore a € 1.000,00, come da precedente indirizzo al punto n. 1»”.

Preso atto di quanto riferito in merito alla composizione del Collegio di amministrazione e sui rimborsi effettuati dal Presidente circa le polizze attivate, si rileva che dal verbale di controllo analogo del 12 gennaio 2023 emergono n. 33 spese oggetto di specifico controllo (per un totale di euro 91.084). A seguito dell'analisi sono state ritenute ammissibili n. 5 spese per un totale di

euro 46.090 mentre è stata chiesta ulteriore documentazione per n. 3 spese pari a complessivi euro 17.100.

Con la documentazione fornita sono stati resi chiarimenti che i soci hanno accettato con prescrizioni.

Tenuto conto di quanto riportato in merito nei successivi verbali e dei chiarimenti forniti dalla Società, si sollecitano i soci istituzionali (Provincia e Comune) ad un costante controllo delle spese sostenute della società e al monitoraggio del recupero di quelle non ammissibili, dandone comunicazione a questa Sezione.

- Società Alesa S.c.a.r.l.: dalla lettura della delibera di revisione emerge che: *“La liquidazione della Alesa s.r.l. è stata iscritta nel Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio, il 5 luglio 2021. In data 7 gennaio 2022, il liquidatore della Società, avv. Pierluigi Pennetta, ha comunicato ai soci che, all’esito dell’udienza prefallimentare del 30/11/2021, il tribunale di Chieti, con sentenza del 17/20.12.2021, ha dichiarato il fallimento della Alesa S.r.l., a seguito di richiesta di alcuni creditori, nominando Giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino e curatore l’avv. Eliodoro D’Orazio. Con Decreto del 13/05/2022 del Tribunale di Chieti, è stata dichiarata la chiusura del fallimento della Società, senza procedere all’accertamento del passivo, per totale mancanza di attivo, disponendo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Il procedimento di dismissione è concluso”*.

- Società Trigno – Sinello Soc. Cons. a r.l.: dalla citata delibera si riscontra che: *“Dato atto dell’esito negativo del tentativo di vendita della propria quota, la Provincia, con nota a firma del proprio legale e del Presidente ha diffidato la Società consortile Trigno Sinello a r.l. a provvedere alla liquidazione della stessa, per l’importo di € 27.000,00, oltre interessi maturati e maturandi dal termine indicato all’art. 2437 quater, comma V, sino all’effettivo soddisfo e di provvedere a compiere tutte le attività necessarie ed opportune, volte ad ottenere la cancellazione della Provincia di Chieti dall’elenco dei soci della società consortile Trigno-Sinello a r.l., presso il Registro delle Imprese, tenuto dalla competente Camera di commercio. Con la medesima nota datata 28 luglio 2021, prot. n. 13083, ha diffidato la Società a provvedere alla liquidazione della quota ed a compiere tutte le attività necessarie ed opportune volte ad ottenere la cancellazione della Provincia di Chieti dall’elenco dei soci.*

Il 15 novembre 2021, nell’ambito dell’Assemblea straordinaria dei soci, preso atto di perdite di esercizio ammontanti a € 88.500,00, sulla base del bilancio d’esercizio al 31/12/2020 approvato il giorno stesso dai soci precedentemente riuniti in assemblea ordinaria, il Presidente della Società ha proposto di provvedere all’obbligo da parte dei soci di ripianare dette perdite, ex art. 2482-ter c.c., mediante corrispondente azzeramento del capitale sociale, pari ad Euro 88.500,00, non risultando in bilancio riserve che avrebbero potuto essere utilizzate preliminarmente a tale scopo.

Successivamente, il Presidente della Società ha comunicato la necessità di procedere alla ricostituzione del capitale sociale, nella misura minima di legge di € 10.000,00, misura ritenuta sufficiente per le attuali

esigenze della società, mediante offerta delle quote di nuova emissione ai soci, da sottoscrivere, nell'esercizio del diritto di sottoscrizione loro spettante, in proporzione delle rispettive partecipazioni, al valore nominale e con godimento immediato. La Provincia di Chieti non ha sottoscritto le quote di nuova emissione, nel rispetto della volontà di dismissione della partecipazione già espressa dal Consiglio provinciale. Per tutto quanto sopra illustrato, ad oggi, la Provincia di Chieti non è più socia della Trigno-Sinello S.c. a r.l., come risultante anche dalla visura camerale in data 05/05/2022. Il procedimento di dismissione è concluso". Come riferito dall'Ente, nel riscontro fornito in fase di analisi del rendiconto 2020 "l'azzeramento del capitale sociale ha, di fatto, determinato la perdita della quota di partecipazione da parte di tutti i soci".

- Società Consortile I.A.M.: si rileva che la società: "con nota prot. n. 46 del 19/07/2021, registrata al protocollo della Provincia di Chieti in pari data, con n. 12536, ha comunicato di essersi attivata autonomamente per la vendita delle quote ed ha avuto la disponibilità di tre società per l'acquisto in quota parte della intera quota di proprietà della Provincia di Chieti. Con delibera n. 22 del 29/07/2021, il Consiglio provinciale ha accolto la proposta della Società, autorizzando il Presidente della Provincia di Chieti alla sottoscrizione dei titoli per la vendita delle quote, attraverso le procedure e gli atti di cessione richiesti dalla vigente normativa e presso notaio a scelta dell'acquirente, atteso che le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore.

A seguito dell'autorizzazione del Consiglio provinciale di Chieti, con delibera n. 22/2021, le quote sono state cedute alle seguenti Società, come da proposta pervenuta per il tramite della Società IAM a r.l.:

- ERREFFE – Via delle Caserme, 85 CAP 65127 PESCARA P.IVA 01795480688 – per un valore nominale della quota pari a € 2.431,77;

- TECNOMECC SUD – C.da Saletti, 1 CAP 66041 P.IVA 01599600598 - per un valore nominale della quota pari a € 2.500,00;

- VISION DEVICE S.R.L. - Via Fondo Valle Alento n. 17, Torrevicchia Teatina 66010 Chieti (CH) P.IVA 01471870699 – per un valore nominale della quota pari a € 1.500,00; per un importo complessivo pari a € 6.431,77.

Le somme sopra indicate sono state successivamente incassate, giuste reversali nn. 3239, 3240 e 3241, registrate in data 4 ottobre 2021. Il procedimento di dismissione è concluso".

- Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue s.r.l. (C.o.t.i.r.) in liquidazione: dalla citata deliberazione di ricognizione emerge, nuovamente, che: "La definizione del valore della quota ed il suo incasso sono attesi a conclusione del procedimento di liquidazione. La liquidazione della società presenta notevoli problematiche e fatica a concludersi. La Provincia di Chieti ha più volte invitato la Regione Abruzzo, in qualità di socio di maggioranza, ad intervenire, evidenziando di aver dovuto dismettere la partecipazione nel COTIR, anche per carenza dei requisiti necessari al mantenimento, ai sensi del TUSP".

- Società consortile Chietino-Ortonese a responsabilità limitata (Chietino-Ortonese Soc. Cons. a r.l.) in liquidazione: dalla lettura della delibera di revisione delle partecipate emerge che: *“Con comunicazione acquisita al protocollo della Provincia di Chieti con n. 2451 del 15/09/2020, la Società Consortile Chietino Ortonese – Patto territoriale in liquidazione ha comunicato il bilancio finale di liquidazione, con accluso progetto di assegnazione delle attività residue, da cui risulta, a favore della Provincia di Chieti, un riparto di € 15.169,12”* e che: *“In data 15/09/2021 la Società ha provveduto ad effettuare il pagamento della quota di competenza della Provincia di Chieti. In data 21/09/2021, la Provincia ha registrato l’operazione di incasso, giusta reversale n. 3059/2021. Il procedimento di dismissione è concluso”*.
- Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti – Pescara in liquidazione: viene rappresentato che: *“Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’area Chieti-Pescara – in liquidazione ha comunicato, con nota datata 19 dicembre 2018, che, pur avendo preso atto del recesso della Provincia di Chieti, la quota non può essere liquidata, in base alle previsioni statutarie. A seguito di visura camerale eseguita in data 03 dicembre 2020, la Provincia di Chieti ha verificato di essere ancora annoverata tra i soci del Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Chieti-Pescara e, con nota prot. n. 17.554 del 10 dicembre 2020, ha provveduto a richiedere chiarimenti in merito alla mancata comunicazione alla CCIAA del recesso del socio, richiedendo altresì di comunicare i tempi stimati di conclusione del procedimento di liquidazione. Con comunicazione a mezzo e-mail in data 15/12/2020, la Società ha confermato la presa d’atto del recesso del socio Provincia di Chieti, evidenziando di non poter recepire in delibera detto recesso, poiché l’Assemblea dei Soci non si è mai costituita e confermando che, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto consortile, la quota iniziale di partecipazione al capitale sociale non potrà essere restituita”*.
- Società FLAG Costa dei Trabocchi a r.l.: il Consiglio ha manifestato *“formale assenso alla determinazione del valore delle quote possedute dalla Provincia di Chieti nella Società FLAG Costa dei Trabocchi a r.l., al fine di concludere, nei tempi più celeri il procedimento di dismissione della partecipazione, tenuto conto che, come comunicato con nota datata 7 dicembre 2020, il valore delle azioni della Provincia di Chieti è stato determinato dagli amministratori, in € 1339,51=, pari al 10,67% del Patrimonio Netto della Società al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 2437-ter del Codice Civile, così come stabilito dallo Statuto della Società, dopo aver esperito, con esito negativo, il tentativo di collocazione presso gli altri soci. Con determinazione dirigenziale n. 180 del 05/03/2021, è stata accertata la somma di € 1.339,51= per rimborso quota di partecipazione nel FLAG Costa dei Trabocchi. La determinazione dirigenziale è stata prontamente trasmessa al FLAG Costa dei Trabocchi, con nota prot. n. 4200 dell’11/03/2021, unitamente all’indicazione dell’IBAN della Provincia, per effettuare il versamento. Con nota prot. n. 9854 dell’08/06/2021, sono state comunicate le nuove coordinate bancarie della Provincia di Chieti, sollecitando, al contempo, il versamento del valore della quota.*

Il 14/11/2022, dopo ulteriori solleciti, anche per le vie brevi, la Società ha provveduto a versare alla Provincia di Chieti la somma dovuta, pari a € 1.339,51. Il procedimento di dismissione è concluso”.

- Società consortile Centro Alimentare La Valle della Pescara a r.l.: l’Ente non detiene più alcuna partecipazione poiché la Società ha preso atto del recesso nel corso dell’assemblea del 29 aprile 2016 provvedendo alle consequenziali comunicazioni camerali, a seguito delle quali la Provincia di Chieti non risulta più socio. Pertanto, tutte le azioni poste in essere hanno come unico obiettivo quello della liquidazione della quota posseduta.

Nella deliberazione di revisione ordinaria al 31 dicembre 2019 si riscontrava *“che con nota prot. n. 19912 del 12/12/2019, la Provincia di Chieti ha comunicato alla Società Consortile Centro Alimentare La Valle della Pescara a r.l., di aver preso atto, con la delibera n. 59 del 28/11/2019, della valutazione della quota della Provincia di Chieti, fissata in 72.960,00 nell’ambito della Assemblea dei soci del 29 aprile 2016, e di aver demandato alla Segreteria Generale tutte le attività necessarie a recuperare le somme spettanti alla Provincia di Chieti”* e che *“a seguito di numerose ulteriori sollecitazioni anche per le vie brevi attraverso gli avvocati della Provincia di Chieti, la Società, con comunicazione a mezzo e-mail del 10/12/2020, ha proposto il versamento di quanto richiesto da questa Amministrazione con la sopra citata nota prot. n. 19912 del 12/12/2019, di procedere al versamento di quanto dovuto in n. 6 rate semestrali, con cadenza 30 giugno e 31 dicembre, a partire dall’anno 2021”*. Il Consiglio ha accettato la suddetta proposta di rateizzazione da parte della società e *“Con Determinazione dirigenziale n. 175 del 05/03/2021, è stato disposto l’accertamento delle somme che la Società dovrà rimborsare, definendo i tempi e gli importi di ciascuna rata, sia in termini di sorte capitale che di interessi maturati. Con nota prot. n. 4197 dell’11 marzo 2021, la suddetta determinazione dirigenziale di accertamento è stata trasmessa alla Società, unitamente all’IBAN da utilizzare per effettuare i versamenti”*.

Con delibera di revisione delle partecipazioni al 31 dicembre 2021 si prende atto che *“la Società La Valle della Pescara ha provveduto ai versamenti semestrale di restituzione della quota di partecipazione al capitale sociale, oltre agli interessi maturati, come da piano di rateizzazione approvato dal Consiglio provinciale, con Delibera di revisione periodica delle partecipazioni, n. 38 del 30/12/2020”*.

Si raccomanda, pertanto, il costante monitoraggio delle procedure volte all’incasso delle quote possedute e dismesse dall’Ente riscontrando al tempo stesso, positivamente, le azioni di sollecito poste in essere per l’ottenimento di quanto dovuto.

8.1. L’Organo di revisione, nel questionario al rendiconto, in merito ai prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente Provincia e gli organismi partecipati, ha attestato che non ci sono stati casi di mancata conciliazione e che la nota informativa allegata al rendiconto risulta essere corredata dalla doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

Debiti fuori bilancio

9. In base alle informazioni estrapolate dalla relazione dell'Organo di revisione, l'Ente ha riconosciuto i debiti fuori bilancio per euro 887.649 di cui euro 367.649 per sentenze esecutive ed euro 520.000 per acquisizioni di beni e servizi senza impegno di spesa.

Da quanto attestato dall'Organo di revisione i relativi atti sono stati trasmessi alla competente Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai sensi del comma 5, dell'articolo 23, della legge n. 289 del 2002.

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati riconosciuti e finanziati debiti per euro 46.509.

Dalle informazioni desunte dallo specifico questionario (prot. n. 3076 del 3 ottobre 2022) emerge che l'importo complessivo di cui potrebbe risultare gravato il bilancio in caso di eventuale soccombenza nei vari contenziosi è pari ad euro 2.302.482. Pertanto, richiamando quanto già riportato nel paragrafo dedicato al fondo contenzioso, si raccomanda di prestare la massima attenzione alle situazioni che potrebbero generare oneri a carico dell'Ente.

Ulteriori profili di esame

10. Dall'analisi congiunta del questionario e della relazione dell'Organo di revisione emerge, altresì, quanto segue.

10.1. I dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente non ha rispettato i seguenti parametri:

- P4 "sostenibilità debiti finanziari" con un valore del 21,04 per cento a fronte di un limite normativo del 15 per cento;
- P6 "debiti riconosciuti e finanziati" con un valore dell'1,9 per cento a fronte di un limite normativo dell'1 per cento.

Si sollecita, pertanto, l'Ente ad attivare le necessarie azioni al fine di ricondurre gli indici al di sotto della soglia normativa di riferimento, in particolare il parametro P4, che lo scorso anno era stato riportato nei limiti normativi dopo che per alcuni esercizi non era stato rispettato tale vincolo.

Si consideri che lo sfioramento di anche solo un parametro, ma ripetuto nel tempo, pur non determinando una situazione di deficitarietà strutturale, denota una difficoltà di gestione, che potrebbe sfociare in più gravi squilibri di bilancio.

10.2. In merito alla gestione degli strumenti di finanza derivata, facendo seguito a quanto riportato nella propria deliberazione n. 142/2022/PRSP, questa Sezione prende atto che successivamente alla sentenza della Corte d'Appello n. 576/2021 "è subentrato un accordo transattivo con la banca, approvato con Delibera consiliare n. 21 del 22/07/2021. Tale transazione è nata

dalla proposta della banca, volta alla rinuncia del ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 576/2021, a fronte della rinuncia da parte della Provincia del 50% delle sole somme ulteriori liquidate in favore della stessa, pari per l'intero a complessivi euro 842.132,75 e riferite ai costi impliciti delle commissioni sui derivati del 2001, che in primo grado non erano stati riconosciuti dal Tribunale di Chieti e legati ai relativi tempi di prescrizione. La Provincia ha aderito alla proposta sulla base di espressi pareri legali favorevoli, soprattutto in considerazione del fatto che i termini prescrittivi nei due giudizi erano discordanti e non vi è giurisdizione di Cassazione; in particolare secondo il Tribunale di Chieti essi decorrono dalla data di firma dei contratti swap, per cui atteso che il 1° atto interruttivo della prescrizione è rinvenibile nel reclamo che il difensore inviò nel corso del 2013, sono prescritti tutti i crediti ante 2003; secondo la Corte di Appello di L'Aquila, e come sostenuto dalla Provincia, trattandosi di commissioni occulte e cioè non esplicitate, la decorrenza è dalla data di scoperta che in giudizio è stata ricondotta ad una relazione tecnico – finanziaria del 2013. Stante tale contrasto e non rinvenendosi precedenti, la transazione al 50% è stata ritenuta favorevole per l'Ente. La chiusura di tale contenzioso ha permesso all'Ente di liberare risorse appositamente accantonate per euro 7.086.722,98”.

10.3. Facendo seguito alla precedente pronuncia e da quanto riportato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto, emerge il mancato aggiornamento degli inventari, adempimento fermo all'anno 2017. Si richiamano, in merito, tutte le osservazioni già formulate in precedenza.

Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio

11. Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può mai prescindere dall'analisi dell'“attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale” (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data del 31 dicembre 2022, nonché l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 31 luglio 2023, relativa ai dati al 31 dicembre 2022, emerge che:

- l'Ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria per l'anno 2022;
- gli incassi aumentano da euro 58.183.169 del 2021 ad euro 79.303.646 del 2022; si riscontra, in particolare, un incremento delle entrate del Titolo 2 “Trasferimenti correnti” (da euro

- 7.369.155 nel 2021 ad euro 19.436.749 nel 2022) e del Titolo 4 “*Entrate in conto capitale*” che passa da euro 13.699.401 ad euro 21.244.827);
- i pagamenti passano da euro 54.573.523 del 2021 ad euro 75.821.466 del 2022; l’incremento è riconducibile, principalmente, ai “*Trasferimenti correnti*” – Siope: 1.04.00.00.000 - che passano da euro 6.972.379 ad euro 21.488.638 e alle “*Spese in conto capitale*” che da euro 16.026.390 passano ad euro 18.345.305;
 - dall’analisi della stampa “disponibilità liquide” il fondo di cassa al 31 dicembre 2022 risulta pari ad euro 57.295.003 in aumento rispetto all’importo al 1° gennaio 2022 pari ad euro 53.812.822.

Si rileva, infine, la presenza di “*versam. c/o contab. spec. non contabilizzati dal tesoriere a tutto il mese*” per euro 428.505 e di “*Fondi dell'ente presso il tesoriere al di fuori del conto di tesoreria*” per euro 462.852. Si raccomanda di prestare attenzione a tali partite al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

P.Q.M.

alla luce delle sopra esposte conclusioni, la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, sulla base della relazione al rendiconto 2021, redatta dall’Organo di revisione, ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e segg., della legge n. 266 del 2005 nonché delle relazioni sul piano di riequilibrio finanziario della provincia di Chieti al 2021 e sulla chiusura del piano in esame, redatte dal medesimo Organo, ai sensi dell’articolo 243-quater, comma 6, del Tuel;

ACCERTA

- la chiusura positiva del piano di riequilibrio finanziario pluriennale della Provincia di Chieti al termine della scadenza della procedura a cui l’Ente aveva fatto ricorso con delibera di Consiglio provinciale n. 153 del 2012;
- il raggiungimento dell’equilibrio finanziario, ristabilito a seguito dell’implementazione delle misure di risanamento adottate, in particolare, di quelle conseguite con le vendite immobiliari dell’anno 2015, così come già accertato nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione;

ACCERTA

altresì, le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l’effetto, l’Ente è tenuto:

- al monitoraggio e al rafforzamento della fase della riscossione sia in termini volontari che coattivi;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi nonché al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri

di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;

- al monitoraggio dell'attività delle società partecipate, in particolar modo di quella di Organizzazione Progetti e Servizi (OPS) s.p.a. dandone comunicazione a questa Sezione;
- a vigilare sulle procedure di cui all'articolo 183 del Tuel, al fine di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Provincia affinché ne dia comunicazione al Consiglio e all'Organo di revisione dell'Amministrazione provinciale di Chieti.

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 13 settembre 2023.

Il Presidente relatore

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO